



Retail Italia

Via Luigi Boccherini 15 - 00198 Roma - Italia
T +39 06 83051 - F + 39 02 39652806

Spett.le
Fondazione di Partecipazione
CER Italia
Piazza Varchi n. 5,
52025 - Montevarchi (AR)

Oggetto: Accordo per offerte commerciali per i membri della comunità energetica Fondazione di Partecipazione CER Italia

Egregi Signori,

Con la presente, facendo seguito ai colloqui e alle intese raggiunte, concordiamo con il contenuto della Vostra proposta, conseguentemente, riproduciamo il testo ricevuto su carta intestata della nostra società ed inviamo la stessa firmata in calce per conferma della nostra piena e incondizionata accettazione del contenuto qui di seguito riportato:

**ACCORDO PER OFFERTE COMMERCIALI PER I MEMBRI DELLA
COMUNITA'ENERGETICA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER ITALIA
("Accordo")**

TRA

- **Fondazione di Partecipazione CER ITALIA** avente sede legale in Montevarchi, Piazza Varchi n. 5, C.F. e P.IVA 02463810511, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Silvia Chiassai, sindaco di Montevarchi (per brevità di seguito denominata anche "**Fondazione CER Italia**")

E

- **Enel Energia S.p.A.** con sede in Roma via Luigi Boccherini 15, C.F. 06655971007, P. IVA 15844561009, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Marco Sanza (anche "**Enel**" o "**Fornitore**")

di seguito denominate congiuntamente anche "**Parti**"

1/14

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Luigi Boccherini 15 - Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 06655971007
- R.E.A. 1150724 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 10.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA.

PREMESSO CHE

- La Fondazione CER Italia è una Comunità Energetica Rinnovabile costituita in data 02/08/2023, che ha finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio e l'autosufficienza energetica.
- La Fondazione CER Italia si pone come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici;
- La Fondazione CER Italia, nell'ambito dello svolgimento delle proprie finalità statutarie, ha riscontrato la necessità di disporre di soluzioni riservate ai propri membri per la fornitura di luce e gas.
- Il Fornitore è la società del Gruppo Enel attiva nel mercato libero dell'energia per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, e per lo svolgimento di servizi per le comunità energetiche rinnovabili;
- Le Parti hanno deciso di avviare una collaborazione al fine di proporre ai membri della Fondazione CER Italia la possibilità di ricevere offerte competitive per la fornitura di luce e gas.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Oggetto

Il presente Accordo intende disciplinare i termini e le condizioni secondo le quali:

- a) Enel offre ai membri della Fondazione CER Italia, che ne abbiano interesse, offerte competitive per la fornitura di luce e/o gas, aventi validità per specifici periodi di tempo, e le cui condizioni anche economiche potranno di volta in volta essere modificate.
- b) Enel avrà la facoltà di presentare alle piccole e medie imprese e alle pubbliche amministrazioni membri della Fondazione CER Italia che ne abbiano interesse, offerte "spot sale" per la realizzazione di impianti fotovoltaici o contratti di servizi energetici.
- c) La Fondazione CER Italia svolgerà l'attività di mera promozione delle offerte di Enel, fermo restando che ogni membro di CER Italia sarà libero di scegliere in totale autonomia e



discrezionalità il fornitore di luce e/o gas, senza che ciò rilevi ai fini dell'adesione e/o partecipazione alla CER stessa.

Articolo 3 – Obblighi delle Parti

3.1 Il Fornitore si impegna a:

- d) Mettere a disposizione dei membri residenziali/domestici e alle piccole e medie imprese membri della Fondazione CER Italia offerte competitive per la fornitura di luce e/o gas, aventi validità per specifici periodi di tempo.
- e) Mettere a disposizione delle piccole e medie imprese membri della Fondazione CER Italia, offerte “spot sale” per la realizzazione di impianti fotovoltaici o contratti di servizi energetici.
- f) Esporre materiale promozionale dedicato nei punti vendita Enel che servono i comuni membri della Fondazione CER Italia, tranne che nei territori dove esiste una CER/configurazione servita da Enel. Tale materiale sarà posizionato in modo visibile anche al fine di informare i visitatori che in tali punti vendita Enel sono disponibili offerte per i membri della Fondazione CER Italia.

3.2 Fondazione CER Italia si impegna a:

- a) Informare mediante l'invio di DEM e/o sul proprio sito e/o mediante altri canali condivisi fra le Parti, i propri membri della possibilità di avere accesso, laddove interessati, alle offerte commerciali luce, gas, impianti fotovoltaici (di cui all'art. 2 lettere (a) e (b) del presente Accordo) recandosi nei punti vendita Enel che servono i comuni membri della Fondazione CER Italia, tranne che nei territori dove esiste una CER/configurazione servita da Enel.
- b) La Fondazione CER Italia fornirà ai propri membri una lettera nominativa che ne certifica lo stato di membro della CER. Copia di tale lettera nominativa dovrà essere lasciata presso i canali Enel in fase di adesione alle offerte.

Articolo 4 - Modalità di collaborazione

Le Parti si impegnano a cooperare in un'ottica di trasparenza, di correttezza e di collaborazione, definendo di volta in volta gli specifici aspetti organizzativi delle varie attività.

Resta inteso sin da ora che l'attività oggetto del presente Accordo sarà svolta da Fondazione CER Italia senza vincolo di stabilità o di subordinazione nei confronti di Enel e in piena autonomia organizzativa.



Nell'esercizio della propria attività, le Parti non hanno potere di assumere impegni, condurre negoziazioni e/o concludere contratti in nome e/o per conto dell'altra parte, né di impegnarla in qualunque modo verso i terzi.

Le Parti sono responsabili del proprio operato e di quello di terzi dei quali dovessero, eventualmente, avvalersi.

Le spese che le Parti sopportano a qualsiasi titolo nell'esecuzione del presente Accordo sono a proprio completo carico.

Enel sarà libera di svolgere con soggetti terzi attività analoghe a quelle previste dal presente Accordo.

Articolo 5 - Iniziative di comunicazione

Ciascuna Parte potrà procedere ad effettuare comunicazioni, annunci pubblici, conferenze o comunicati stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione del presente Accordo, potrà usare marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo dell'altra Parte, previo ottenimento del consenso scritto dell'altra Parte.

Fondazione CER Italia potrà promuovere presso i propri membri la possibilità di ricevere le offerte commerciali da Enel utilizzando i propri canali digitali e durante gli eventi, previa condivisione con Enel delle informazioni che saranno in tali occasioni trasmesse.

Articolo 6 – Durata e recesso

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata pari a 12 (dodici) mesi a partire da quest'ultima.

Non è previsto il rinnovo automatico del presente Accordo ma le Parti possono concordare una proroga previo apposito accordo scritto, da firmare entro la data di scadenza del presente Accordo.

Ciascuna delle Parti può recedere, a mezzo di raccomandata a/r o via PEC, dando all'altra 60 giorni di preavviso. Il recesso non produrrà alcun effetto sui contratti già sottoscritti e in corso di esecuzione tra ENEL e i singoli membri della Fondazione CER Italia.



Articolo 7 – Corrispettivo

Non è prevista alcuna forma di corrispettivo tra le Parti.

Articolo 8 – Comunicazioni tra le Parti

Salvo ove diversamente stabilito, tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno avvenire in forma scritta ed essere trasmesse mediante messaggio di posta elettronica ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC ai seguenti indirizzi:

Enel Energia S.p.A.

Indirizzo: Via Luigi Boccherini 15, 00198, Roma (RM)

PEC: enelenergia@pec.enel.it

E-mail: marco.gazzino@enel.com

Fondazione di Partecipazione CER ITALIA

Indirizzo: Piazza Varchi n.5 – 52025 – Monteverchi (AR)

Email: info@fondazioneceritalia.it

PEC: fondazioneceritalia@legalmail.it

Articolo 9 – Referenti

ENEL indica quale referente del presente Accordo:

Dott. Ing. Marco Gazzino

e-mail: marco.gazzino@enel.com

Fondazione CER Italia indica quale referente del presente Accordo:

Dr.ssa Silvia Chiassai Martini

e-mail: presidente@fondazioneceritalia.it

Articolo 10 - Trattamento dei dati

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali. In particolar modo, le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e di ogni altra normativa applicabile in materia

di protezione di dati personali. In particolare, le Parti, ciascuna nel ruolo di Titolare Autonomo del Trattamento, riconoscono e accettano che:

1. Ciascuna Parte tratta i dati personali in modo indipendente, stabilendo autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento nell'ambito delle proprie attività. Ogni Parte ha la responsabilità del trattamento dei dati che gestisce e ne determina le modalità in conformità alla normativa applicabile.
2. Ogni Parte sarà responsabile, autonomamente, di adempiere ai propri obblighi nei confronti degli interessati, compreso il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR.
3. Ciascuna Parte è tenuta a implementare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in suo possesso, in conformità all'articolo 32 del GDPR.
4. Qualora si rendesse necessario il trasferimento o la comunicazione dei dati personali tra le Parti, ciascuna di esse si impegna a garantire che tali operazioni avvengano nel rispetto della normativa vigente, adottando misure idonee a salvaguardare i diritti e le libertà degli interessati.

Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per i danni provocati dall'inadempimento della presente clausola. Ciascuna Parte dovrà rispondere dinanzi agli interessati per i danni provocati da eventuali violazioni dei diritti di terzi nell'ambito della presente clausola.

Fermo restando quanto sopra, qualora ai fini dell'esecuzione delle attività contrattuali si dovessero configurare relazioni e ruoli diversi ai sensi del GDPR e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le Parti concordano fin d'ora di procedere alla modifica e/o integrazione della presente clausola, al fine di prevedere e normare, secondo il caso applicabile, un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del GDPR e/o la nomina di una delle Parti a Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Ai fini del presente Accordo per le definizioni inerenti i dati personali si deve fare espreso riferimento al GDPR, ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.

Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito della stipula del presente Accordo e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali, inoltre, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che con riferimento ai trattamenti effettuati da ENEL:

- Il Titolare del trattamento dei dati in questione è Enel Energia S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- L'interessato è la persona fisica i cui dati personali sono trattati ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del Contratto;
- I dati personali trattati potranno essere trasmessi a terzi, ovvero sia alle società soggette a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A. o a quest'ultima collegate, sia ad altri soggetti. I suddetti terzi destinatari potranno essere nominati Responsabili del trattamento;
- L'Interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR (diritto di accedere ai propri dati, richiedere la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano oppure può opporsi al loro trattamento), ove applicabili, contattando il Titolare del trattamento;
- L'Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; Tel. (+39) 06.696771, e-mail: protocollo@pec.gpdp.it ;
- Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR, i cui dati di contatto sono reperibili sul sito web www.enel.it.

Articolo 11 – Riservatezza

Le Parti si scambieranno soltanto le informazioni strettamente necessarie all'esecuzione del presente accordo. Le Parti convengono che i contenuti, i documenti, le informazioni, i dati personali - come definiti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del presente Accordo, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione della stessa, sono da considerarsi come strettamente confidenziali.

Le Parti si impegnano pertanto a mantenerli riservati e a farli mantenere tali dai rispettivi dipendenti e collaboratori, salvo per quanto richiesto dalla legge o per l'esercizio dei diritti di una parte nei confronti dell'altra che abbiano fonte nel presente Accordo, nonché per ottemperare ad eventuali richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto.

Fermo restando quanto sopra, non possono essere considerate informazioni confidenziali quelle (i) che la Parte possa dimostrare di aver sviluppato o acquisito indipendentemente dal presente Accordo; (ii) che diventino di pubblico dominio, per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente; (iii) siano rese note dalla Parte che le detiene a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza; (iv) siano ricevute legittimamente da terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza.



Questa condizione di riservatezza riguarda sia l'esistenza e il contenuto del presente Accordo che la documentazione economica, finanziaria, tecnica, strategica, i piani, le informazioni, i procedimenti, i brevetti, le licenze e qualunque altra informazione che una qualunque delle Parti abbia fornito per l'esecuzione dell'Accordo.

Le Parti, oltre a garantire l'integrità delle informazioni e dei dati, saranno ritenute responsabili anche del comportamento dei soggetti a qualunque titolo dalla stessa coinvolti nell'esecuzione delle attività contrattuali (es. dipendenti, consulenti e subappaltatori).

Le Parti, salvo quanto diversamente stabilito nell'Accordo, si obbligano a mantenere l'assoluta riservatezza durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo, fatto salvo quanto fosse necessario per l'esecuzione dell'Accordo stessa o quando la divulgazione sia richiesta dalla legge o da una pubblica Autorità.

Ai sensi ed ai fini degli articoli 1341 e 1342 codice civile, le Parti dichiarano di aver discusso e negoziato ogni parte del presente Accordo, di stipulare quest'ultima, nella forma dello scambio di corrispondenza, per fini che rientrano nella loro specifica attività professionale, senza necessità di approvazione specifica di clausole.

Articolo 12 – Codice Etico

Il Gruppo Enel / Enel SpA / Società controllata e/o partecipata del Gruppo ("Enel") nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la Corruzione (Piano TZC), nella Policy sui Diritti Umani e nel Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo: <https://www.enel.com/investors/sustainability/daily-commitment/sound-governance-ethical-conduct/principles-underpinning-our-work>.

Enel, inoltre, aderisce ed agisce in piena conformità ai principi del Global Compact che hanno ad oggetto la tutela dei diritti umani, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione in ogni sua forma.

Enel richiede che le proprie controparti, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi, si riferiscano a principi equivalenti a quelli adottati da Enel.

Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di corruzione e riciclaggio di denaro; tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro



forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto. Resta inteso che trovano applicazione le convenzioni ILO o la normativa vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi se più restrittive.

Ogni Parte si obbliga (i) ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni o dati da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'altra Parte e (ii) di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate all'altra Parte in forza di obblighi di legge.

Fondazione CER Italia si impegna ad informare Enel in merito a situazioni che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere ai principi di cui ai punti precedenti, nonché ai piani attuati per porvi rimedio. In tale ambito, Enel si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio volta a verificare il rispetto dei principi e delle obbligazioni di cui ai punti precedenti.

In caso di violazioni dei principi di cui ai punti precedenti, in relazione all'esecuzione degli obblighi del presente Accordo, Enel avrà il diritto di risolvere immediatamente l'Accordo e di richiedere il risarcimento dei danni.

A miglior chiarimento fino a quando Fondazione CER Italia non avrà adottato ed implementato il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01 ed il proprio Codice Etico, il Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01 e Codice Etico di riferimento saranno quelli adottati ed implementati da Enel.

Articolo 13 – Clausola aziendale per la salute, la sicurezza e l'ambiente

In Enel, nessun lavoro può essere svolto compromettendo la salute, la sicurezza e l'ambiente. per questo motivo, come stabilito nella stop work policy, qualsiasi situazione a rischio o comportamento non sicuro dovrà comportare la sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni di salute, sicurezza e ambiente. In Enel la tutela della salute e della sicurezza, dell'integrità psico-fisica delle persone e dell'ambiente non è solo un obbligo legale ma è una responsabilità morale verso i propri dipendenti e i propri fornitori.

Fondazione CER Italia prende atto dell'impegno di Enel nel promuovere e consolidare una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente, e si impegna a rispettare gli stessi principi e le disposizioni delle Condizioni Salute, Sicurezza ed Ambiente, ove applicabili.



Enel è fortemente e costantemente impegnata nel diffondere e consolidare la cultura della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Questo impegno è ulteriormente demarcato nella "Dichiarazione di impegno per la salute e sicurezza", la "Stop Work Policy" e la "Policy ambientale" consultabili ai seguenti indirizzi:

- <https://globalprocurement.enel.com/documents/health-and-safety-documents>
- <https://corporate.enel.it/en/company/policy-environmental-enel>

Le Parti sono consapevoli che nel Gruppo Enel non è possibile svolgere alcun lavoro che comprometta la Salute e la Sicurezza e l'ambiente. Per questo motivo, come stabilito nella Stop Work Policy, qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro determinerà la sospensione dei lavori e il ripristino delle condizioni di Salute, Sicurezza e Ambiente. Nel Gruppo Enel la tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente e della loro integrità psicofisica non è solo un obbligo di legge, ma anche una responsabilità morale nei confronti dei propri dipendenti e fornitori.

Le Parti sono consapevoli che il Gruppo Enel è fortemente e costantemente impegnato nella promozione e nel consolidamento di una cultura di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Tale impegno è ulteriormente dettagliato nella "Dichiarazione di impegno per la salute e la sicurezza", nella "Politica di stop al lavoro" e nella "Politica ambientale", disponibili ai seguenti indirizzi:

- <https://globalprocurement.enel.com/documents/health-and-safety-documents>
- <https://corporate.enel.it/en/company/policy-environmental-enel>

Articolo 14 – Conflitto di interessi

Fondazione CER Italia dichiara di non essere in conflitto di interessi e si impegna ad agire nell'interesse di Enel, evitando situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi durante l'esecuzione del presente Accordo.

Per tutta la durata del presente Accordo, qualora si determinasse una situazione idonea a generare un conflitto di interessi, Fondazione CER Italia si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad Enel e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest'ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dal Cliente, ferma restando la facoltà di Enel di risolvere l'Accordo.



Per “Conflitto di interessi” si intende la situazione in cui l'interesse secondario (economico, finanziario, familiare o di altro tipo) di un amministratore e/o un dipendente di una Parte può interferire o tendere a interferire con la capacità di prendere in modo imparziale decisioni nell'interesse delle Parti e di adempiere ai doveri e alle responsabilità ricoperti, nel contesto della negoziazione o dell'esecuzione dell'Accordo.

Articolo 15 – Dichiarazione di integrità

Fondazione CER Italia dichiara:

- di non essere sottoposta a procedimenti relativi a uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- di non essere a conoscenza di essere soggetta ad indagini in relazione a uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

Fondazione CER Italia si impegna ad informare prontamente Enel ed a fornire qualsiasi documentazione pertinente nel caso venisse a conoscenza di essere sottoposta a procedimenti e/o nel caso fosse oggetto di indagini in relazione ai summenzionati reati.

Enel si riserva il diritto di analizzare a suo insindacabile giudizio, le informazioni di cui sopra, al fine della valutazione della condotta di Fondazione CER Italia.

Qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che Fondazione CER Italia abbia commesso uno o più reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, Enel sarà legittimata a risolvere l'Accordo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo in relazione a tali reati.

Articolo 16 – Sanzioni internazionali

Ciascuna Parte rispetta pienamente tutte le prescrizioni legali relative alle Sanzioni con riferimento all'esecuzione del presente Accordo.

Ciascuna Parte dichiara di non essere un Soggetto Sanzionato e si impegna a non coinvolgere, direttamente o indirettamente, qualsiasi Soggetto non Autorizzato nell'esecuzione del presente Accordo.



Nessuna delle parti (i) contribuisce o rende in altro modo disponibile tutti o parte dei proventi del presente Accordo, direttamente o indirettamente, per, o a beneficio di, finanziamento di attività, affari o investimenti di qualsiasi Soggetto Sanzionato e/o non Autorizzato o (ii) si impegna in qualsiasi transazione, attività o comportamenti che possano indurre una parte del contratto a violare qualsiasi Sanzione.

Ciascuna Parte mantiene in vigore e applica politiche e procedure volte a garantire il rispetto delle Sanzioni e comunica tempestivamente per iscritto alle altre Parti qualsiasi modifica degli obblighi e delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo che si possono verificare durante il periodo di validità del presente Accordo, nonché il verificarsi di qualsiasi circostanza che comporti o che possa comportare una violazione di un qualsiasi obbligo e dichiarazione di cui sopra durante la durata del presente Accordo.

Ciascuna Parte manleva e indennizza l'altra Parte da qualsiasi danno, perdita, costo o spese derivanti o connesse alla violazione degli obblighi e dichiarazioni di cui al presente paragrafo e ciascuna Parte può anche risolvere il presente Accordo nel caso in cui, a partire dalla sua esecuzione, l'altra Parte viola i termini degli obblighi e delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo.

In tal caso ciascuna Parte può notificare la risoluzione all'altra Parte indicando il motivo della stessa e le parti possono negoziare in buona fede al fine di mitigare il più possibile eventuali perdite o danni in connessione con o derivanti dalle Sanzioni. In mancanza di tale accordo, entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà di risoluzione, il presente Accordo sarà automaticamente risolto e ciascuna Parte rinuncia a qualsiasi reclamo, azione o petizione in relazione o derivante dalle Sanzioni, salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal contratto, derivante da qualsiasi altro obbligo non adempiuto ai sensi del presente Accordo.

Ai fini e per gli effetti del presente Articolo, e ad integrazione delle definizioni presenti nell'Accordo, i seguenti termini hanno il seguente medesimo significato:

- "Paese Sanzionato": qualsiasi Paese o territorio soggetto e destinatario di qualsiasi Sanzione internazionale territoriale imposta da un'Autorità Sanzionatoria (alla data del presente accordo, Crimea e Sebastopoli, Cuba, Iran, Corea del Nord, regioni dell'Ucraina del Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson e Siria).
- "Soggetto Sanzionato": (a) qualsiasi persona fisica o giuridica che è, o è controllato da uno o più persona fisica o giuridica soggetti che sono designati in qualsiasi lista di soggetti sanzionati gestita da un'Autorità Sanzionatoria; (b) qualsiasi persona fisica o giuridica situata, organizzata o residente in

un Paese Sanzionato; o (c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica la quale intrattiene attività commerciali, economiche o altre attività vietate dalle sanzioni.

- “Sanzioni”: qualsiasi sanzione di natura economica o finanziaria, embargo, controlli sulle esportazioni o altre misure restrittive imposte o applicate da un’Autorità sanzionatoria
- “Autorità sanzionatoria”:
 - (i) Nazioni Unite (ONU);
 - (ii) Stati Uniti d’America;
 - (iii) Unione Europea o qualunque stato membro, attuale o futuro di essa; o
 - (iv) Regno Unito.
 - (v) da (ii) a (iv) di cui sopra, compresi l’OFAC, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e il Dipartimento di Stato, il Consiglio dell’Unione Europea e il Tesoro di Sua Maestà del Regno Unito attraverso l’OFSI
- Soggetto non Autorizzato
 - (ii) Significa uno dei seguenti: (i) Qualsiasi soggetto sanzionato; (ii) Qualsiasi soggetto che svolga attività economiche, commerciali ed ha rapporti finanziari con qualsiasi soggetto sanzionato, a condizione che tali rapporti siano vietati o potrebbero comportare un rischio di irrogazione di sanzioni nei confronti di tale soggetto; (iii) Qualsiasi soggetto controllato o collegato ai soggetti elencati sopra.
 - (iii) qualsiasi soggetto che abbia rapporti d’affari, commerciali, economici o finanziari (1) in un Paese Target; (2) con il governo di un Paese Target; o (3) con qualsiasi persona fisica o giuridica situata, organizzata o residente in un Paese Target; a tal fine, i Paesi Target includono, alla data del presente Accordo: Bielorussia, Birmania (Myanmar), Repubblica Democratica del Congo, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Libia, Corea del Nord, Russia, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Ucraina, Venezuela, Yemen o Zimbabwe”.

Articolo 17 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo.



Retail Italia

Via Luigi Boccherini 15 - 00198 Roma - Italia
T +39 06 83051 - F + 39 02 39652806

Enel Energia S.p.A.

14/14

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Luigi Boccherini 15 - Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 06655971007
- R.E.A. 1150724 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 10.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA.